

FOGLIO INFORMATIVO**4vd - Apertura di credito documentario****INFORMAZIONI SULLA BANCA****CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.**

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940

Indirizzo e-mail: info@crvolterra.itSito internet: www.crvolterra.it

Codice ABI: 06370

Cap. Sociale € 101.364.400,00

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'E' IL CREDITO DOCUMENTARIO**Struttura e funzione economica**

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione da parte di una banca (Banca emittente), di un impegno su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante) - generalmente acquirente di merci. In virtù di questo impegno, la Banca emittente effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.), fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario) generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante; il venditore Beneficiario deve presentare alla Banca i documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

Si tratta di una operazione molto diffusa nel commercio internazionale, il cui obiettivo principale è dare sicurezza agli operatori circa la regolare esecuzione della transazione commerciale, relativamente alle condizioni stipulate, e, quindi, a prescindere dalla situazione di mercato che ha determinato l'insorgenza del rapporto. L'operazione di credito documentario consente, infatti, di rendere contestuale la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio - tramite le banche del venditore e del compratore - della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui la banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito), nel rispetto di principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

La lettera di credito Stand-by (SBLC) è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La SBLC viene, infatti, attivata dal Beneficiario - presentando i documenti prescritti - solo nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante (ad esempio a mezzo bonifico bancario).

Le operazioni sopra descritte (**Crediti Documentari e Stand-by Letter of Credit**) sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore.

Per poter ottenere un'operazione di credito documentario e/o una lettera di credito Stand-by, il cliente deve aver preventivamente richiesto e ottenuto la concessione di un affidamento specifico. Una volta concesso e perfezionato il fido, si può dar luogo ad una o più delle operazioni sopra menzionate, nei limiti del fido stesso.

Le operazioni in oggetto saranno regolate sul c/corrente intestato al cliente.

Per le informazioni relative al servizio di conto corrente il cliente può consultare il relativo foglio informativo, messo a disposizione presso i locali delle Filiali della Cassa o accedendo al sito internet della stessa (www.crvolterra.it), nella sezione trasparenza.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- a carico dell'Ordinante, il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo (considerato che l'operazione di credito documentario e la SBLC sono strumenti di pagamento che operano attraverso un'obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante, condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi);
- il rischio di oscillazione del tasso di cambio tra l'euro e le altre valute estere, che può variare più volte nella giornata operativa (si segnala che il relativo listino è disponibile presso la banca).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

CREDITI DOCUMENTARI IMPORT CONFERMATI E NON

SPESE

Commissioni di apertura (calcolate sull'importo del credito documentario)	1,45 per mille per mese o frazione, minimo Euro 60,00
Commissioni di modifica	Euro 60,00 per singolo ordine (in caso di modifica per prolungamento della scadenza, come punto precedente)
Commissioni di utilizzo (calcolate sull'importo dell'utilizzo del credito documentario)	
• a vista	0,45 %, minimo Euro 60,00
• pagamento differito	0,40 % per mese o frazione, minimo Euro 60,00
Commissioni di mancato utilizzo	pari al 50 % di quelle di utilizzo, con il minimo Euro 60,00
Commissioni gestione pratica	massimo Euro 150,00

COMMISSIONI DI SERVIZIO

Operazioni valutarie (trasferimento di divisa estero e/o Euro) e compensazioni	1,5 per mille, minimo Euro 8,00, sul controvalore dell'operazione
Operazioni in cambi (trasformazione di una divisa in altra divisa o Euro e viceversa) a pronti o a termine	1,5 per mille, minimo Euro 8,00, sul controvalore dell'operazione

Trasferimenti in divisa tra residenti	1,5 per mille, minimo Euro 8,00, sul controvalore dell'operazione
Negoziazione assegni commerciali e Travellers Cheque	1,5 per mille, minimo Euro 8,00, sul controvalore dell'operazione
Accensione, trasformazione ed estinzione anticipi e finanziamenti sia in valuta sia in euro	1,5 per mille, minimo Euro 8,00, sul controvalore dell'operazione

N.B. per operazioni valutarie e in cambi si intendono tutte le operazioni (es. operazioni in titoli, vendite, acquisti, trasferimenti, ecc.)

Altre condizioni

Messaggi SWIFT	Euro 17,00 a messaggio
Fax all'ordinante e/o beneficiario	Euro 7,00 ad invio
Spese per ricerche presso corrispondenti	Euro 15,00 per singola ricerca
Corriere privato sull'estero ad invio	Euro 8,00 più spese reclamate dalla società di spedizione incaricata del servizio
Corriere Italia ad invio	Euro 15,00

Le condizioni suddette non tengono di eventuali particolari spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi che verranno sempre recuperate a parte

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, il Costituente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Cassa all'indirizzo Cassa di Risparmio di Volterra Spa - Ufficio Reclami - Piazza dei Priori, 16/18 56048 Volterra (PI) - o per via telematica tramite il sito web della Cassa www.crvolterra.it, sezione "Reclami". L'Ufficio Reclami risconterà il reclamo così ricevuto, inviando comunicazione scritta al Costituente, entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Cassa comunica al Costituente le iniziative che si impegna ad assumere ed i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.

In mancanza di risposta scritta da parte dell'Ufficio Reclami entro i termini stabiliti ai sensi di quanto precede, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario. Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. E' sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Banca, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.

In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può attivare --singolarmente o in forma congiunta con la Banca - una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In ogni caso, l'istanza di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure precedentemente descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

GLOSSARIO

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	<i>Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente son in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.</i>
Lettera di credito Stand-by (Stand-By Credit Letter o "SBLC")	<i>E' un impegno della banca emittente nei confronti del beneficiario ad onorare la richiesta di rimborso di quest'ultimo, nei limiti dell'obbligo assunto, nel caso in cui l'ordinante della lettera di credito stessa non faccia fronte alle sue obbligazioni.</i>
Apertura	<i>Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.</i>
Prestazione prevista dal credito	<i>Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.</i>
Modifica	<i>Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.</i>
Utilizzo	<i>E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.</i>
Rischio Paese	<i>Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)</i>